



Prot. n. 2012/87279

Il giorno 11 giugno 2012 in Roma, in Via Giorgione n. 159,

tra

l'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via C.Colombo n.426 c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, nella persona del dott. Santi Marino, in qualità di Responsabile del Settore logistica e fornitori, autorizzato al compimento del presente Atto dal Direttore dell'Agenzia dott. Attilio Befera, ed elettivamente domiciliato per la carica in via Giorgione n. 159, Roma;

e


il **Prof. Enrico Laghi** (di seguito indicato come "Consulente"), nato a Roma il 23-02-1969 e residente in Roma Viale Giulio Cesare 6, codice fiscale LGH NRC 69B23 H501Z, P. IVA 10658390587;

PREMESSO

che con bando di gara prot. n. 2011/48240 del 5 aprile 2011, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale dipendente;

che a detta procedura hanno partecipato due operatori economici:





che all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia delle due offerte presentate, ove sono state ritenute congrue le giustificazioni addotte da entrambi i concorrenti, la gara è stata definitivamente aggiudicata

che per l'annullamento, previa sospensione e adozione di provvedimento monocratico interinale, dell'aggiudicazione definitiva, contestando che l'equilibrio economico necessario a giustificare l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria non può essere assicurato solo dalla anticipazione di cassa operata dalla Agenzia, anziché da risorse finanziarie proprie della società;

che con ordinanza de la consulenza tecnica d'ufficio, tesa ad accertare:

- 1) natura della voce di ricavo "proventi finanziari" e congruità della relativa quotazione, operata dalla società controinteressata tanto sulla base dei documenti e dei chiarimenti forniti all'amministrazione in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- 2) le modalità di computo da parte delle controinteressata, nelle giustificazioni fornite, della voce "buon persi e scaduti", e l'eventuale sussistenza di una duplicazione di tale sopravvenienza attiva nel calcolo della voce di costo "rimborso esercenti";
- 3) all'esito delle operazioni e degli accertamenti di cui ai numeri precedenti, l'entità dell'utile ritraibile dall'appalto in esame da parte della società contro interessata;

che il C.T.U. dovrà altresì fornire al collegio chiarimenti circa il contesto economico di riferimento, con particolare riguardo, da un lato, alle modalità di utilizzo delle anticipazioni di cassa erogate dalle amministrazioni appaltanti alle società che operano nel settore e ai margini di profitto,

8



dall'altro, ai tempi e alle modalità dei rimborsi che le società medesime effettuano nei confronti dei gestori convenzionati;

che l'Agenzia, in considerazione dell'entità economica dell'appalto in argomento, ha ravvisato l'opportunità di procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte individuato in ambito universitario;

si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione della consulenza tecnica da espletarsi per l'Agenzia, parte resistente nel contenzioso pendente presso presso della contenzioso pendente presso della consulenza della consulenz

In particolare, il consulente dovrà, previa analisi dei documenti di gara e delle giustificazioni presentate dai concorrenti, predisporre nell'interesse dell'Agenzia una relazione contenente le proprie osservazioni e controdeduzioni sui punti oggetto della CTU (punti da 1 a 4 della richiamata disposta dalla.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE

In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 18 della L. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), il presente contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, delle informazioni previste nel suddetto comma e si concluderà con il deposito





della relazione finale e degli adempimenti connessi all'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 3

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Consulente si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Agenzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alla attività svolta dall'Agenzia di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Consulente si impegna, altresì, a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente contratto.

Il Consulente garantisce, inoltre, che adotterà le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della prestazione del servizio.

Art. 4

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la consulenza di cui al presente contratto, si conviene un corrispettivo forfetario complessivo di € 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00), oltre IVA e contributi alla Cassa dell'Ordine Professionale nella misura di legge.

Il Consulente provvederà ad emettere la fattura per la prestazione resa in seguito alla formale accettazione da parte dell'Agenzia della relazione di cui all'articolo 2.

P



L'Agenzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dal Consulente, provvederà alla relativa liquidazione.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su conto , presso la (codice IBAN). Il soggetto preposto alla movimentazione è: Enrico Laghi.

CIG n.: Z2F0548DBB.

La fattura, sulle quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo n.426 c/d – 00144 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e indirizzata a: Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e Fornitori – Ufficio Fornitori – Via Giorgione n. 159 – 00147 – Roma.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Fattura Commerciale".

In caso di ritardo nel pagamento imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

Il Consulente prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Art. 5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della prestazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione;



 mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010

10 S

Art. 6

DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso divieto al Consulente di cedere il presente contratto a pena di risoluzione di diritto.

Art. 7

SPESE

Il Consulente riconosce a proprio carico tutte le spese relative al presente atto, escluse quelle che per legge dovranno far carico all'Agenzia.

A tal fine il Consulente dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, imposta che il Consulente è tenuto a versare ai sensi dell'art. DPR 26 ottobre n. 633 e successive modifiche.

Il presente contratto, composto da 7 articoli, è redatto in n. 2 (due) esemplari, uno per ogni soggetto contraente.

l'Agenzia del

Per accettazione

.

Il Consulente

Prof. Enrico Laghi